



Ordine Professionale degli Ingegneri
della Provincia di Rovigo

N. 248/2019 Reg. Delib.

DELIBERA DI CONSIGLIO

Oggetto : Fondo trattamento accessorio per indennità di Ente dipendenti segreteria

L'anno **duemilaventi**, addì **03** del mese di **Novembre** alle ore 18.30, Il Consiglio dell'Ordine, regolarmente convocato con apposito avviso, in applicazione al comma 2 art. 73 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, che, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, si è riunito **tramite sistema di videoconferenza GoToMeeting**:

Dott.Ing.	GASPARETTO	Paolo	Presidente	PRESENTE
Dott.Ing.	MALASPINA	Rita	Segretario	PRESENTE
Dott.Ing.	BORTOLOTTO	Sandro	Tesoriere	PRESENTE
Dott.Ing.	FRIGATO	Alessandro	Consigliere	PRESENTE
Dott.Ing.	GASPARETTO STORI	Giuseppe	Consigliere	PRESENTE
Dott.Ing.	SALVATORE	Nicola	Consigliere	PRESENTE
Dott.Ing.	TOSINI	Lino	Consigliere	PRESENTE
Dott.Ing.	VOLTAN	David	Consigliere	PRESENTE
Dott.Ing.	ZAMBELLO	Elena	Consigliere	PRESENTE
Dott.Ing.	ZOPPELLARO	Riccardo	Consigliere	PRESENTE
Ing.J.	OSTI	Paola	Consigliere	ASSENTE

Alla presenza del Presidente Ing. Paolo GASPARETTO ed assistito dal Segretario Ing. Rita MALASPINA, ha adottato la Deliberazione in oggetto.

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE

PREMESSO CHE:

secondo il contratto collettivo nazionale degli Enti pubblici non economici, spetta ai dipendenti dell'Ordine una Indennità di Ente che deve essere imputato a capitoli stipendiali o al fondo unico di ente per i trattamenti accessori. (Art. 6 del CCNL – Tabella C) e posto a carico del bilancio dell'Ente.

VISTO

Che da diversi anni è stata istituito il capitolo denominato trattamento accessorio, che rappresenta un adempimento obbligatorio e necessario per i singoli Enti, che raccoglie sia la parte Indennità di Ente che i premi e trattamenti vari;

TUNUTO CONTO



**Ordine Professionale degli Ingegneri
della Provincia di Rovigo**

Che pur essendo istituito il fondo l'indennità di Ente obbligatoria, né il trattamento accessorio non sono mai stati corrisposti al dipendente;

VISTE

le disposizioni dei contratti collettivi nazionali, che individuano analiticamente le risorse che compongono il fondo per il trattamento accessorio del personale non dirigente degli enti pubblici non economici sono, in particolare: gli articoli 1 e 32 del CCNL 16.2.1999; l'art. 4 del CCNL 14.3.2001; l'art. 25 del CCNL 9.10.2003, l'art. 5 del CCNL 8.5.2006 e l'art. 36, commi 1, 3 e 4 del CCNL del 1.10.2007, l'art. 1 del CCNL del 18.02.2009 (code contrattuali) e l'art. 7 del CCNL del 18.02.2009 (per il biennio economico 2008-2009);

DATO ATTO CHE

Il Consiglio ha intenzione di sanare il mancato adempimento dell'onere a carico dell'Ordine;

RICHIAMATO

In particolare l'art. 6 del CCNL "CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI PER IL BIENNIO ECONOMICO 2008-2009" del 18/02/2009, che recita;

"1. L'indennità di Ente di cui all'art. 35 del CCNL dell'1 ottobre 2007 è ulteriormente incrementata degli importi mensili lordi indicati nell'allegata tabella C, con le decorrenze ivi stabilite.

2. Gli importi mensili lordi dell'indennità di Ente, risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure indicate nella medesima tabella C.

3. Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CCNQ del 29 luglio 1999, a decorrere dal 31/12/2007 l'indennità di Ente è inclusa nella base di calcolo utile ai fini del trattamento di fine rapporto, in aggiunta alle voci retributive già previste dal comma 1 del citato art. 4.

4. Per effetto di quanto previsto al comma 3, un importo pari al 6,91% del valore delle indennità di Ente effettivamente corrisposte in ciascun anno al personale destinatario della disciplina del trattamento di fine rapporto, è posto annualmente a carico del fondo per i trattamenti accessori di ente di cui all'art. 36, dal 31/12/2007. Conseguentemente, l'ammontare occorrente per il personale che, nel corso di ciascun anno, sarà progressivamente soggetto alla predetta disciplina è prelevato, di anno in anno, dal fondo stesso."

VISTA

la documentazione depositata agli atti della segreteria relativa al trattamento accessorio;

con voto unanime espresso nelle forme di Legge

DELIBERA

- 1) Di corrispondere al dipendente dell'Ordine l'indennità di Ente prevista dal CCNL, di cui all'art. 6 del 18/02/2007, tabella C, attualmente in vigore e il trattamento accessorio per gli anni pregressi nella misura base equivalente all'indennità di Ente a partire dal 01/01/2020;



**Ordine Professionale degli Ingegneri
della Provincia di Rovigo**

- 2) Di incaricare l'ufficio di segreteria di incaricare il consulente del lavoro per il calcolo dell'indennità di Ente e i conseguenti adempimenti decisi dal Consiglio.
- 3) Di pubblicare il presente atto sul sito internet dell'Ordine.

IL SEGRETARIO
Ing. Rita MALASPINA



IL PRESIDENTE
Ing. Paolo GASPARETTO